

## **DELIBERA N. 5/13/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RADIOTELEAPPENNINO PARMA S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "RTA VIDEOTARO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMI 2, 6 E 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 3.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI**

**(F. 109/12/SM – CRC)**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie generale, del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana del 30 luglio 2012;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;*

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

VISTA la legge della regione Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n.1 recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.re.com”, e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 3 16/09/CONS del 10 giugno 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro” tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome (“Accordo quadro”) di cui all’allegato A alla delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) Emilia Romagna CONT/6/2012/Settembre/Proc.1.10.22/48, datato 27/09/2012, e notificato in data 28/09/2012, con il quale è stata contestata alla società RadioTeleAppennino Parma srl esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Rta Videotaro”) la violazione dell’articolo 34, commi 1, 2, 6 e 7 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori per aver trasmesso in data 20 luglio 2012 dalle ore 15:27.31 alle ore 16.56,26, dunque inizialmente in fascia per tutti e poi in fascia protetta, il film dal titolo “Amori diversi” (“The Unknown Cyclist”) con contenuti inappropriati per i minori;

VISTI il supporto probatorio e gli atti trasmessi dal Co.re.com Emilia Romagna;

RILEVATO che:

- il giorno 20 luglio 2012, dalle ore 15.27.31 alle ore 16.56.26, dunque inizialmente in fascia per tutti e poi in fascia protetta, l’emittente RTA VIDEOTARO ha trasmesso il film dal titolo “Amori diversi” (“The Unknown Cyclist”, film drammatico americano di Bernard Salzman del 1998) che presenta contenuti inappropriati per i minori;

- nello specifico, il film racconta che l'ultimo desiderio di Christopher (morto di AIDS) è vedere unite le persone a lui più care in una corsa ciclistica a favore dei malati terminali di AIDS e così Melissa, Doug, Gaetano e Frank partecipano alla gara ciclistica riscoprendo la gioia di vivere; emergono, in particolare i seguenti contenuti inidonei ai minori (anche se talvolta presentati in modo goliardico): il defunto che fa mettere le proprie ceneri all'interno di vari preservativi da distribuire alle persone più care, lo spargimento delle ceneri dai relativi preservativi (ore 15.54.37 - 15.55.45 e ore 15.59.15 - 15.59.44), una scena di sesso (16. 14.52-16.15.19), l'uso di espressioni del tipo "... lubrificante? Previene le irritazioni, credimi." (ore 16,17.19), "te lo sei scopato?" (ore 16.17.42) o "ha un pisello come quello di Chris?" (ore 16. 17.58);

- per tutta la durata del film non è presente alcun simbolo né acustico né visivo idoneo ad identificarne la non adeguatezza ai minori;

RILEVATO che nel corso dell'audizione, svolta presso gli uffici del Co.re.com in data 24 ottobre 2012, il rappresentante dell'emittente Rta Videotaro ha dichiarato:

- il palinsesto dell'emittente viene programmato quotidianamente per 24 ore, dalle ore 19:30 circa sino alla stessa ora del giorno successivo;

- il tecnico solitamente incaricato di eseguire la programmazione ha avuto un'emergenza medica in data 19 luglio 2012, cioè nel giorno in cui avrebbe dovuto predisporre il palinsesto del 20 luglio (giorno in cui è stato messo in onda il film oggetto della contestazione);

- in sua sostituzione è stata chiamata una persona non inserita nell'organico della società (che anzi versa in situazione di carenza di organico per questioni economiche) e senza alcuna esperienza in RTA VIDEOTARO che, con estrema urgenza, ha dovuto provvedere alla programmazione del palinsesto per le 24 ore successive (sino alle 19.30 circa del giorno 20 luglio);

- l'emittente, nell'attività di programmazione, è solita identificare i programmi mediante un codice e, nei giorni in cui si è verificata la violazione contestata, vi erano due film da inserire con codice molto simile: "Amori diversi" (non idoneo ai minori e oggetto della presente contestazione) e "Amore mio trasformati" (che l'emittente ha dichiarato essere invece non inidoneo ai minori);

- la persona che, sostituendo il tecnico incaricato, ha programmato il palinsesto di RTAVIDEOTARO per la giornata del 20 luglio 2012, anche a causa della propria inesperienza nell'emittente e dell'urgenza con cui ha dovuto operare, ha erroneamente confuso i codici dei due film menzionati e ha così mandato in onda il film "Amori diversi" in orario non idoneo ai minori;

- il rappresentante della società chiede che tutto quanto esposto sia tenuto in considerazione e qualifica quanto avvenuto come un "incidente", anche alla luce del fatto che RTA VIDEOTARO è da sempre molto attenta alla propria programmazione;

VISTA la proposta di sanzione relativa al procedimento in esame redatta dal Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna il 7 novembre 2012, trasmessa con nota protocollata al n. 0057660 del 15 novembre 2012, con la quale il Comitato ha ritenuto che la società RadioTeleAppennino Parma Srl risulta aver violato l'articolo 34, commi 1, 2, 6 e 7 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e il paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, gravando sulla stessa

l'obbligo di controllarne il rispetto e ha ritenuto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00), ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, e 51, comma 5, del richiamato Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici. In particolare, il Co.re.com Emilia Romagna ha ritenuto di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

-con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dall'emittente RTA VIDEOTARO e, per essa, dalla società RadioTeleAppennino Parma S.r.l., deve ritenersi contenuta, dovendosi ritenere la violazione causata da un errore, riconducibile alle specifiche circostanze verificatesi e descritte nel verbale di audizione;

-con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società è solitamente molto attenta alla propria programmazione e quanto avvenuto sembra costituire un "incidente" isolato;

-con riferimento alla personalità dell'agente: la società RadioTeleAppennino Parma Srl, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

-con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come proposta;

RITENUTO che, con specifico riferimento alla violazione contestata di cui all'articolo 34, comma 1 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non possa trovare accoglimento quanto proposto dal Co.re.com in quanto dall'esame degli atti si evince che il programma trasmesso non può considerarsi gravemente nocivo per un pubblico di minori e non contiene scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche;

RITENUTO, altresì, che con specifico riferimento alle altre fattispecie contestate, quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni Emilia Romagna possa trovare accoglimento in quanto:

-i contenuti presenti nel programma contestato, mandati peraltro in onda senza alcuna apposizione di segnaletica, possono ritenersi nocivi per un pubblico di minori e non compatibili (per stessa ammissione dell'emittente) con la fascia oraria pomeridiana di messa in onda, la c.d. fascia oraria protetta in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto;

-la circostanza che la società fornitrice qualifichi quanto avvenuto come un "incidente", anche alla luce del fatto che RTA VIDEOTARO è da sempre molto attenta alla propria programmazione, non esclude in ogni caso la responsabilità della Società esercente l'emittente televisiva giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sul contenuto di quanto trasmesso ai fini del rispetto della normativa vigente, affinché vengano irradiati nel pieno rispetto del quadro normativo in vigore in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 fa divieto di messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori [...] a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento [...] nel caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, le imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia "protetta" di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19.00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16.00 alle ore 19.00 [...];

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) per la violazione rilevata, ai sensi degli articoli 35, comma 2 e dell'articolo 51, commi 5 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 5.000,00 (cinquemila /00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: se essa deve ritenersi grave in linea di principio astratta, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei minori, d'altra parte va tenuta in considerazione la messa in onda di parte delle scene contestate in orario al di fuori della fascia oraria protetta;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state adottate adeguate misure preventive volte ad attenuare la capacità nociva del servizio trasmesso, anche se va tenuto conto che la violazione è riconducibile a un errore connesso alle specifiche circostanze verificatesi e descritte nella relazione del Co.re.com;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto deve dotarsi di un'organizzazione interna,

anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare, anche in considerazione della riduzione della sanzione ad un quinto per gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito locale prevista dall'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### **ORDINA**

alla società RadioTeleAppennino Parma srl avente sede a Loc. Piana del Mulino, 32 43051 Albareto – Parma, esercente l'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale RTA Videotaro di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione dell'articolo 34, commi 2, 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3.1 del codice di autoregolamentazione tv e minori;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 5/13/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 5/13/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Laura Aria